

REP. N. 3327 DEL 19 SETTEMBRE 2023



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI MELDOLA

Provincia di Forlì-Cesena

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL
NIDO D'INFANZIA IL PULCINO DI MELDOLA C.I.G. N.
98571888DC - C.U.P. D43C22000530006.-----**

L'anno duemilaventitre, il giorno diciannove del mese di settembre, in
Meldola (FC), presso la Residenza Comunale, Piazza F. Orsini n. 29;----

----- **TRA** -----

- l'Arch. Francesco Zucchini, nato a
domiciliato per la carica in Meldola (FC), Piazza F. Orsini n. 29, il quale
interviene nel presente atto non in proprio, ma in rappresentanza e per
conto del Comune di Meldola, con sede in Meldola, Piazza F. Orsini n.
29, codice fiscale n. 80007150404, nella sua qualità di Responsabile
dell'Area Tecnica, in base alla legittimazione conferitagli dall'art. 107,
comma 3, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dall'art. 64,
comma 3, dello Statuto del Comune di Meldola e dal Decreto del
Sindaco n. 7 del 29 aprile 2021;-----

----- **E** -----

- Sig. BARBIERI STEFANO, [REDACTED]
([REDACTED])
[REDACTED], il quale interviene nel presente atto
in rappresentanza e per conto della Impresa Società Viridis Group S.r.l.
con sede legale in Via Madonna degli Angeli 9 CAP 27029 Vigevano
(PV) P.Iva 02608370181, indirizzo pec appalti@pec.viridisgroup.it,
nella sua qualità di Procuratore Speciale, giusta Procura conferitagli con
scrittura privata del 02/12/2022, autenticata dal Dott. Gianluca Catalano,
Notaio in Mede, Repertorio N. 79549 Raccolta N.26437, registrata
all’Agenzia delle Entrate di Pavia il 05/12/2022 al N. 20108 Serie 1T
euro 230,00;-----

-----**PREMESSO**-----

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 in data 31 maggio
2023 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di ADEGUAMENTO
SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO-----
E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL NIDO D’INFANZIA IL
PULCINO DI MELDOLA, prevedente un importo a base di gara di
Euro 681.994,75 – I.V.A. esclusa (comprensivi di costi della
manodopera individuati ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50) di cui Euro 20.460,00 per oneri relativi agli
adempimenti connessi alle misure di sicurezza, non soggetti a ribasso;--
- che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 479 del
31 maggio 2023 si stabiliva di appaltare i lavori in argomento mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16
luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, come

modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108, da esperirsi con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 1, comma 3, secondo periodo, del suddetto D.L. 16 luglio 2020 n. 76, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 1, comma 3, terzo periodo, del suddetto D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120;-----

- che la gara d'appalto si è articolata in n. 2 sedute tenutesi in data 12 giugno 2023 e in data 19 giugno 2023;-----

- che in esito alla suddetta procedura di gara si è collocata al primo posto l'Impresa Viridis Group S.r.l. con sede legale in Via Madonna degli Angeli 9 CAP 27029 Vigevano (PV) P.Iva 02608370181, offrendo un ribasso pari al 16,85%, il tutto come emerge dal verbale di gara conservato in atti e dalla determinazione n. 473 del 20 giugno 2023 del Responsabile di P.O. Ufficio Contratti e Appalti dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese, Centrale Unica di Committenza di aggiudicazione ex art. 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;---

- che l'aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 a tutti i controinteressati con lettera Protocollo N.0013152/2023 del 20/06/2023, acquisita agli atti del Comune di Meldola al n. 11092 del 20/06/2023;-----

- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 608 del 4 luglio 2023 il Comune di Meldola ha preso atto dell'aggiudicazione,

provvedendo ad assumere il conseguente impegno di spesa di € 627.578,75 e a riformulare il quadro economico dell'intervento;-----

- che il termine dilatorio per la stipula del contratto è scaduto il 26 luglio 2023 e non sono stati presentati ricorsi avverso l'aggiudicazione;-----

- che sono state effettuate tutte le pubblicazioni previste ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;-----

- che ai fini della presente stipula contrattuale è stata acquisita l'informativa liberatoria provvisoria tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia del Ministero dell'Interno in data 19 giugno 2023, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120;-----

- che ai fini della presente stipula contrattuale è stato, altresì, acquisito per la suddetta Impresa il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) on line attestante la regolarità della stessa in relazione ai versamenti ai fini INPS, INAIL e CASSA EDILE con validità sino al 20 ottobre 2023; -----

- che l'Impresa Società VIRIDIS GROUP s.r.l. ha presentato la comunicazione sulla composizione societaria prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;-----

- che il Responsabile unico del procedimento (Responsabile dei lavori), Arch. Eva Flamigni, ha acquisito dalla suddetta Impresa la documentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale della stessa unitamente alla documentazione di cui all'art. 90, comma 9, lettera b),

del summenzionato decreto legislativo;-----

- che da quanto sopra acquisito emerge che il contratto collettivo di lavoro che l'Impresa Società VIRIDIS GROUP s.r.l. applica ai lavoratori dipendenti è: CCNL Edili Industria;-----

----- **TUTTO CIO' PREMESSO** -----

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Meldola e l'Impresa aggiudicataria, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula il presente contratto:-----

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO-----

1. Il Comune di Meldola, denominato “Comune” nel prosieguo del presente atto, rappresentato dall'Arch. Francesco Zucchini in esecuzione degli atti precedentemente citati ed in esito alla procedura negoziata esperita, assegna all'Impresa Società Viridis Group S.r.l. con sede legale in Via Madonna degli Angeli 9 CAP 27029 Vigevano (PV) P.Iva 02608370181, denominata “Impresa appaltatrice” nel prosieguo del presente atto, rappresentata dal Sig. Barbieri Stefano, Procuratore Speciale, (giusta Procura conferitagli con scrittura privata del 02/12/2022, autenticata dal Dott. Gianluca Catalano, Notaio in Mede, Repertorio N. 79549 Raccolta N.26437, registrata all'Agenzia delle Entrate di Pavia il 05/12/2022 al N. 20108 Serie 1T euro 230,00), l'appalto per l'esecuzione dei lavori di ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL NIDO D'INFANZIA IL PULCINO DI MELDOLA SCUOLA MATERNA GIRAMONDO, e precisamente i

lavori descritti nei documenti contrattuali di cui al successivo art. 3.-----

2. Trattandosi di intervento finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, le disposizioni del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 definiscono, ai sensi dell'art. 117 secondo comma lettera m) della Costituzione livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, pertanto l'Impresa appaltatrice è consapevole del ruolo chiave che essa esercita nello svolgimento dell'appalto.-----

3. Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non hanno concluso fra loro contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento, assicurazione a titolo privato o scambiato fra loro altre utilità.-----

**Articolo 2 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI
L'APPALTO – DISPOSIZIONI RELATIVE A PARI
OPPORTUNITA' E INCLUSIONE LAVORATIVA DISABILI-----**

1. La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Impresa appaltatrice equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.-----

2. L'Impresa appaltatrice, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47,

comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, entro sei mesi dalla stipulazione del presente contratto è tenuta a consegnare al Comune una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali esplicitate all'art. 13 del capitolato speciale di appalto titolo I e riportate al successivo art. 7 del presente contratto nonché l'impossibilità per l'Impresa appaltatrice di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nonché dal Piano nazionale per investimenti complementari al PNRR.-----

3. L'Impresa appaltatrice, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, comma 3-bis, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108 e dalle conseguenti linee guida di cui al D.P.C.M.

7/12/2021, entro sei mesi dalla stipulazione del presente contratto è altresì tenuta a consegnare al Comune la certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte per la partecipazione all'affidamento del presente appalto. La relazione deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali. La violazione dei suddetti obblighi comporta l'applicazione delle penali esplicitate all'art. 13 del capitolato speciale di appalto titolo I e riportate al successivo art. 7 del presente contratto.-----

4. L'Impresa appaltatrice ha l'obbligo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108, di assicurare in riferimento alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali una quota pari ad almeno il 30% all'occupazione giovanile ed al 30% all'occupazione femminile, tenuto conto che l'assunzione di donne di età inferiore a anni 36 concorre al computo di entrambe le quote. A tal fine entro il termine perentorio di 5 giorni dalla certificazione dell'ultimazione dei lavori, l'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di presentare una relazione dettagliata corredata dalla documentazione inerente le eventuali assunzioni effettuate e/o le motivazioni dell'impossibilità di rispettare l'impegno assunto. La mancata produzione della suddetta relazione ed il mancato

rispetto dell'indice occupazionale previsto comporta l'applicazione delle penali esplicitate all'art. 13 del capitolato speciale di appalto titolo I e riportate al successivo art. 7 del presente contratto.-----

Art. 3 – DOCUMENTI CONTRATTUALI -----

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e concorrono a determinare il contenuto i seguenti documenti:-----

ELABORATI GENERALI -----

Relazione generale;-----

Relazione tecnica CAM e DNSH;-----

Relazione fotografica;-----

Relazione di vulnerabilità;-----

Relazione tecnica-progettazione antincendio;-----

Relazione energetica (Legge 10-91);-----

Relazione tecnica generale e protezione scariche;-----

Capitolato speciale di appalto – titolo 1;-----

Capitolato speciale di appalto – titolo 2;-----

Piano di sicurezza e coordinamento e costi sicurezza;-----

Schema di contratto;-----

Quadro tecnico economico;-----

Computo metrico estimativo;-----

Analisi prezzi;-----

Elenco prezzi unitari;-----

Incidenza manodopera;-----

Cronoprogramma;-----

ELABORATI GRAFICI – ARCHITETTONICO -----

	Planimetria: stato di fatto – progetto;-----	
	Stato di fatto: pianta, prospetti, sezioni;-----	
	Comparativo: pianta, prospetti, sezioni;-----	
	Progetto: pianta, prospetti, sezioni;-----	
	progetto: pianta esecutiva pilastri;-----	
	Progetto: abaco esecutivo dei setti in cls;-----	
	Progetto: Dettagli esecutivi;-----	
	ELABORATI – STRUTTURE -----	
	Illustrazione sintetica;-----	
	Relazione di calcolo - corpo A;-----	
	Tabulati di calcolo - corpo A;-----	
	Relazione di calcolo - corpo B;-----	
	Tabulati di calcolo - corpo B;-----	
	Relazione sui materiali;-----	
	Pianta fondazioni e setti murari piano terra/interrato;-----	
	Pianta elevazioni;-----	
	Pianta di copertura e sezione;-----	
	Piano di manutenzione;-----	
	Relazione geologica;-----	
	Relazione geotecnica sulle indagini;-----	
	Relazione sulla modellazione sismica;-----	
	Rilievo geometrico-strutturale;-----	
	Valutazione della sicurezza;-----	
	Documentazione fotografica;-----	
	ELABORATI GRAFICI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI -----	
	10	

Planimetria impianto di illuminazione;-----

Schemi elettrici;-----

ELABORATI – ACUSTICA -----

Relazione requisiti acustici;-----

ELABORATI GRAFICI – SICUREZZA -----

Layout fasi di accantieramento;-----

Computo metrico-costi sicurezza;-----

Capitolato generale delle opere pubbliche approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 per quanto in vigore e non previsto nel capitolato speciale di appalto;-----

Piano operativo di sicurezza presentato dall'Impresa appaltatrice e relativo alle proprie scelte autonome e alle responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori da considerarsi come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.-----

2. Dei documenti elencati al precedente comma 1, sono allegati al presente contratto in formato digitale il capitolato speciale di appalto, il computo metrico estimativo e l'elenco prezzi unitari. I restanti documenti costituenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, seppur non materialmente allegati, sono pienamente conosciuti dalle parti e conservati in atti in formato digitale.-----

Art. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO-----

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro 570.526,14 al netto dell'I.V.A. di cui Euro 550.066,14 per lavori e Euro 20.460,00 per oneri relativi agli adempimenti connessi alle misure di sicurezza.-----

L'importo complessivo dei propri costi della manodopera dichiarato dall'Impresa appaltatrice in sede di gara e ritenuto congruo dal Comune ammonta a Euro 184.560,00.-----

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera eeeee), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il presente contratto è stipulato a misura per cui l'importo contrattuale, determinato in relazione al ribasso del **16,85%** offerto dall'Impresa appaltatrice in sede di gara, da applicarsi ai prezzi unitari, esclusi quelle relativi agli oneri per la sicurezza, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite dei lavori, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e le condizioni previste dal capitolato speciale di appalto.-----

----- **TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI** -----

Art. 5 – ESECUZIONE DEI LAVORI -----

1. I lavori dovranno essere eseguiti in conformità al progetto approvato e pertanto l'Impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, si obbliga a compiere i lavori in argomento secondo le prescrizioni contenute nel capitolato speciale di appalto e negli altri elaborati progettuali con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile di tutte le norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dagli stessi risultanti che vengono in tale atto integralmente recepiti.-----

2. Il Comune, come sopra rappresentato, dà atto di avere assolto agli adempimenti previsti dall'art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. L'Impresa appaltatrice si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza e salute contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare si obbliga a rispettare il piano per le misure di sicurezza

dei lavoratori e di coordinamento redatto ai sensi dell'art. 100 del summenzionato decreto legislativo. Secondo quanto previsto dall'art. 100, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'Impresa appaltatrice può presentare al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento. Le eventuali integrazioni accolte non danno diritto ad alcuna modifica od adeguamento dei prezzi contrattuali.-----

3. L'Impresa appaltatrice si obbliga a fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori gli aggiornamenti ai piani di sicurezza ogni qualvolta mutino le condizioni del cantiere od i processi lavorativi utilizzati.-----

Art. 6 – TERMINI PER L'INIZIO E PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI -----

1. I lavori devono essere consegnati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del presente contratto. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile al Comune, l'Impresa appaltatrice può chiedere di recedere dal contratto nei modi previsti dall'art. 5, comma 4, del D.M. del 7 marzo 2018 n. 49.-----

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 392 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi. -----

3. I lavori possono essere sospesi nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dall'art. 10 del D.M. del 7 marzo 2018 n. 49 nonché di quanto previsto dall'art. 12 del capitolato speciale di appalto titolo I. La sospensione dei lavori permane per il tempo

necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Il Direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e impartisce le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori, come previsto dall'art. 10 del D.M. del 7 marzo 2018 n 49.-----

4. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'Impresa appaltatrice ha diritto ad un risarcimento quantificato come previsto dall'art. 10, comma 2, del D.M. del 7 marzo 2018 n. 49 e precisato nel capitolato speciale di appalto.-----

Art. 7 – PENALI IN CASO DI RITARDO – PREMIO DI ACCELERAZIONE -----

1. Richiamato l'art. 1, comma 1 del capitolato speciale di appalto titolo I, qualora, per mancato rispetto dei tempi di esecuzione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per cause imputabili all'Impresa appaltatrice nella fase di esecuzione dei lavori, dovessero essere attivate le procedure di cui all'art. 12 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, il Comune avrà diritto a richiedere il risarcimento del danno. -----

2. L'Impresa appaltatrice, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lei non imputabile, deve sottostare ad una penale pecuniaria pari allo 0,6 per

mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. -----

3. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui all'art. 2, comma 2, del presente contratto per la presentazione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, si applicherà una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo pari allo 0,2 per mille dell'importo netto contrattuale.-----

4. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito dall'art. 2, comma 3, del presente contratto per la presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'Impresa appaltatrice nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte per la partecipazione all'affidamento di cui al presente appalto, si applicherà una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo pari allo 0,2 per mille dell'importo netto contrattuale.-----

5. Nel caso in cui l'Impresa appaltatrice non consegni la relazione dettagliata, corredata della relativa documentazione, prevista dall'art 2, comma 4, del presente contratto entro il termine perentorio ivi previsto, atta a dimostrare il rispetto delle percentuali di assunzione di giovani e

donne di cui al medesimo comma 4, si applicherà la penale esplicitata all'art. 13 del capitolato speciale di appalto titolo I, pari al 2% dell'importo contrattuale. Nel caso di mancato rispetto dell'indice occupazionale previsto si applicheranno le seguenti penali esplicitate all'art. 13 del capitolato speciale di appalto titolo I: -----

- in caso di quota assicurata all'occupazione giovanile o all'occupazione femminile inferiore al 10% penale per ciascuna quota pari allo 1% dell'importo contrattuale; -----
- in caso di quota assicurata all'occupazione giovanile o all'occupazione femminile compresa tra il 10% e il 20% penale per ciascuna quota pari allo 0,5% dell'importo contrattuale; -----
- in caso di quota assicurata all'occupazione giovanile o all'occupazione femminile superiore al 20% ma inferiore al 30% penale per ciascuna quota pari allo 0,2% dell'importo contrattuale. -----

6. L'importo complessivo delle penali non può superare il 20% dell'importo contrattuale, così come previsto dall'art. 50, comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, pena la facoltà, per il Comune, di risolvere il contratto. -----

7. Nel caso di consegna anticipata dell'opera ultimata rispetto al tempo utile contrattuale, come meglio chiarito nel capitolato speciale di appalto, per ogni giorno naturale consecutivo di anticipo viene applicato un premio di accelerazione pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale. Il premio di accelerazione sarà riconosciuto per un numero massimo di giorni di anticipo sul termine contrattuale pari a 10. -----

Art. 8 – REVISIONE DEI PREZZI – ADEGUAMENTO DEL

CORRISPETTIVO -----

1. E' prevista la revisione dei prezzi secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito in Legge 28 marzo 2022 n. 25 e specificato all'art. 26 del capitolato speciale di appalto titolo I. -----

Art. 9 – PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO -

1. All'Impresa appaltatrice è dovuta, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, un'anticipazione nella misura del 20% dell'importo contrattuale, da erogarsi con le modalità e alle condizioni previste dal capitolato speciale di appalto, previa presentazione di apposita garanzia conforme allo schema tipo 1.3 di cui al D.M. del 16 settembre 2022, n. 193. -----

2. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento lavori e l'Impresa appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri di sicurezza raggiungano, al netto della ritenuta di cui al successivo comma 8, un importo non inferiore a Euro 200.000.-----

3. I pagamenti in acconto sono subordinati alla verifica da parte della Direzione lavori del rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice (e delle imprese comunque esecutrici) del principio DNSH (elaborato progettuale "Relazione DNSH"). A tal fine l'Impresa appaltatrice (anche per conto delle imprese comunque esecutrici) prima della emissione di ogni SAL consegna alla Direzione lavori una relazione dettagliata sull'andamento delle condizioni imposte con attestazione sulla conformità al principio DNSH secondo le prescrizioni di cui

all'elaborato progettuale "Relazione DNSH", ivi compresa la dichiarazione delle conformità al DNSH delle spese sostenute. Il Direttore dei lavori acquisisce le attestazioni e le dichiarazioni dell'Impresa appaltatrice, ne verifica il rispetto e certifica con atto proprio la rispondenza ai principi DNSH. La certificazione della Direzione dei lavori costituisce presupposto per l'emissione del SAL. La mancata consegna da parte dell'Impresa appaltatrice delle certificazioni e delle attestazioni di conformità costituisce causa di sospensione dei pagamenti. -----

4. In caso di mancato rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice dei principi DNSH e dei principi trasversali PNRR il Comune potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa appaltatrice, con gli effetti stabiliti dagli art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2106, n. 50. -----

5. I pagamenti relativi agli acconti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento lavori. Il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura deve di norma intervenire contestualmente o, al più tardi, entro 7 (sette) giorni dall'adozione del SAL. I termini di pagamento restano sospesi nel periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di pagamento e la data di ricezione di regolare fattura in formato elettronico. -----

6. Il conto finale è subordinato alla verifica da parte della Direzione lavori del rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice (e delle imprese comunque esecutrici) del principio DNSH (elaborato progettuale

“Relazione DNSH”). A tal fine l’Impresa appaltatrice (anche per conto delle imprese comunque esecutrici) prima della emissione del conto finale consegna alla Direzione lavori una relazione dettagliata sull’andamento delle condizioni imposte con attestazione sulla conformità al principio DNSH secondo le prescrizioni di cui all’elaborato progettuale “Relazione DNSH”, ivi compresa la dichiarazione delle conformità al DNSH delle spese sostenute. Il Direttore dei lavori acquisisce le attestazioni e le dichiarazioni dell’Impresa appaltatrice, ne verifica il rispetto e certifica con atto proprio la rispondenza ai principi DNSH. La certificazione della Direzione dei lavori costituisce presupposto per l’emissione del conto finale. La mancata consegna da parte dell’Impresa appaltatrice delle certificazioni e delle attestazioni di conformità costituisce causa di sospensione dei pagamenti. -----

7. L’Impresa appaltatrice all’atto della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori e, in ogni caso, prima di procedere al saldo finale dei lavori dovrà presentare l’attestazione di congruità dell’incidenza della manodopera, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.M. 25 giugno 2021 n. 143, rubricato “Definizione di un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili”. -----

8. Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sull’importo degli acconti da liquidare è operata una ritenuta dello 0,50% a garanzia dell’osservanza da parte dell’Impresa appaltatrice delle norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale.--

9. Il pagamento della rata di saldo sarà disposto previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria da parte dell'Impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in conformità allo schema tipo 1.4 del D.M. del 16 settembre 2022, n. 193 entro 30 giorni dall'avvenuta esecutività dell'atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione. -----

10. All'avvenuta esecutività dell'atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dalla stessa, il Responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Impresa appaltatrice. I termini di pagamento restano sospesi nel periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di pagamento e la data di ricezione di regolare fattura in formato elettronico.-----

11. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per gli inadempimenti dell'Impresa appaltatrice in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi alla stessa od ai subappaltatori.-----

12. I pagamenti verranno effettuati dal Comune previa presentazione di apposite fatture in formato elettronico. -----

13. L'Impresa appaltatrice assume espressamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai fini del rispetto delle disposizioni ivi contenute i pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto avverranno a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei ad

assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria sul/i conto/i corrente/i espressamente indicato/i dall'Impresa appaltatrice come conto/i corrente/i dedicato/i alle commesse pubbliche. L'Impresa appaltatrice si obbliga a comunicare al Comune eventuali successive modifiche dei conti dedicati nei tempi e con le modalità di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136. -----

14. I codici da indicare in ogni transazione finanziaria inerente il presente appalto sono: C.I.G. (Codice Identificativo Gara) **98571888DC**, C.U.P. (Codice Unico di Progetto) **D43C22000530006**.-----

15. Le fatture devono essere intestate nel seguente modo: Comune di Meldola, C.F. 80007150404, Piazza F. Orsini n. 29, 47014 Meldola (FC) e devono riportare l'indicazione dei seguenti elementi: -----

- il Codice Univoco Ufficio del Comune di Meldola: UFTAH2; -----

- il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) ed il C.U.P. (Codice Unico di Progetto); -----

- il conto corrente dedicato e codice IBAN completo; -----

- gli estremi del contratto d'appalto e i riferimenti alla modalità di finanziamento PNRR; -----

- la dicitura: scissione dei pagamenti (art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633). -----

16. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo dei certificati di pagamento è operata la trattenuta necessaria per recuperare gradualmente la stessa secondo quanto previsto nel capitolato speciale di appalto. -----

Art. 10 – REGOLARE ESECUZIONE – GRATUITA

MANUTENZIONE -----

1. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 102, comma 2, e dall'art. 216, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.-----

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio di quest'ultimo protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione. -----

3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Impresa appaltatrice risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. L'Impresa appaltatrice deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione. -----

Art. 11 – RISERVE E CONTROVERSIE -----

1. Qualora sorgessero contestazioni fra il Comune e l'Impresa appaltatrice il Responsabile unico del procedimento promuoverà l'accordo bonario nei casi previsti dall'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. -----

2. In ogni caso è possibile risolvere le controversie relative a diritti soggettivi tramite procedura di transazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. -----

3. Nell'ipotesi in cui la controversia non sia composta nei modi di cui

sopra, si farà ricorso al Giudice competente, con espressa esclusione della competenza arbitrale. Si riconosce la competenza del foro di Forlì.

4. Resta inteso che ogni controversia dovrà essere tradotta in apposita e motivata riserva sui documenti contabili nei modi e nei tempi previsti dal D.M. del 7 marzo 2018 n. 49 e dal capitolato speciale di appalto. ----

Art. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -----

1. Fermo restando il diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Comune si riserva l'espressa facoltà di risolvere il contratto nei casi e nei modi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in genere in tutti i casi previsti dagli artt. 16 e 38 del capitolato speciale di appalto titolo I nonché in caso di proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. L'Impresa appaltatrice è sempre tenuta al risarcimento dei danni alla stessa imputabili. -----

3. Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente contratto l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ossia il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come interpretata ed integrata con D.L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito in Legge 17 dicembre 2010 n. 217. -----

4. L'Impresa appaltatrice, i subappaltatori ed i subcontraenti qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne danno immediata comunicazione

al Comune ed alla Prefettura di Forlì-Cesena. -----

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce, inoltre, causa di risoluzione del presente contratto la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 accertata tramite documentazione antimafia pervenuta a seguito di informativa liberatoria provvisoria fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'art. 94, commi 3 e 4, del suddetto D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e dall'art. 32, comma 10, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114.---

Art. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI -----

1. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni di cui alla categoria prevalente.-----

2. E' ammessa la cessione del corrispettivo d'appalto nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.-----

3. Nell'ipotesi di cessione del corrispettivo dell'appalto i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) e il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) e ad anticipare i pagamenti all'Impresa appaltatrice mediante bonifico bancario o postale sui conti

correnti dedicati. I conseguenti movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti tra il Comune ed il cessionario sono, quindi, sottoposti alla disciplina di cui alla summenzionata Legge 13 agosto 2010 n. 136.-----

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI -----

Art. 14 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA -----

1. L'Impresa appaltatrice, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si obbliga per sé e per eventuali imprese subappaltatrici a trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. Il pagamento degli stati di avanzamento è subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa appaltatrice e dei subappaltatori. -----

2. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice si obbliga, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo: -----

a) a dimostrare a qualsiasi richiesta del Comune, che essa adempie a tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo ed ai rapporti di lavoro che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori; -----

b) ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e se cooperative, anche nei confronti dei soci condizioni normative e retributive non inferiori a

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. L'Impresa appaltatrice si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Impresa appaltatrice si obbliga al rigoroso rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica previste dalla vigente normativa. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse. -----

3. L'Impresa appaltatrice è responsabile nel rapporto intercorrente con il Comune e per esso con lo stipulante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. -----

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa appaltatrice per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. -----

Art. 15 – RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CODICE

DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI -----

1. L'Impresa appaltatrice, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento integrativo del Comune di Meldola, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30 gennaio 2014 e successive modifiche, reso disponibile mediante pubblicazione sul proprio sito internet all'indirizzo www.comune.meldola.fc.it, Sezione Amministrazione Trasparente - Atti Generali. -----

2. L'Impresa appaltatrice dà atto, ad ogni e qualunque effetto, di essere a perfetta conoscenza e di accettare le disposizioni, per quanto compatibili, contenute nel suddetto Codice. -----

3. La violazione degli obblighi di cui al suddetto Codice può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto il fatto assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili si procederà con provvedimento motivato alla risoluzione del contratto fatto salvo, per il Comune, il diritto al risarcimento dei danni. -----

**Art. 16 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI
OBBLIGATORIE -----**

L'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere tenuto al rispetto della disciplina di cui alla legge 68/1999.-----

Art. 17 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE

DEFINITIVA -----

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 l'Impresa appaltatrice, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, presenta la garanzia fideiussoria n. 2006506 rilasciata da "REVO Insurance S.p.A." in data 10 luglio 2023 dell'importo di Euro 38.453,46 pari al 6,74% dell'importo contrattuale dei lavori.-----

2. L'importo della suddetta cauzione risulta ridotto del 50% essendo l'Impresa appaltatrice in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 e di un ulteriore 20% essendo l'Impresa appaltatrice in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.-----

3. Tale garanzia fideiussoria viene prestata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dallo schema tipo 1.2 del D.M. del 16 settembre 2022, n. 193 e verrà svincolata ai sensi di legge.-----

4. L'Impresa appaltatrice dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che le sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.-----

Art. 18 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI E ASSICURAZIONE -----

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,

l'Impresa appaltatrice assume la responsabilità di danni a persone e a cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.-----

2. A tale scopo l'Impresa appaltatrice ha stipulato la polizza assicurativa n. 2006425 rilasciata da REVO INSURANCE S.P.A. in data 10 luglio 2023 e relativa appendice di variazione n. 1 del 08/09/2023. Tale polizza copre i danni di esecuzione e responsabilità civile terzi per i seguenti massimali, conformi a quanto previsto nel capitolato speciale di appalto:

Sezione A – Danni alle opere: -----

- Partita 1 - “Opere” - Euro 570.526,14, pari all'importo contrattuale al netto dell'I.V.A.; -----

- Partita 2 - “Opere preesistenti” - Euro 600.000;

- Partita 3 - “Demolizioni e sgombero” - Euro 50.000;

Sezione B – Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi: Euro 1.000.000.-----

3. Tale polizza viene prestata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dallo schema tipo 1.2 del D.M. del 16 settembre 2022, n. 193.-----

Art. 19 – SUBAPPALTO -----

1. Sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa appaltatrice in sede di offerta è ammesso il subappalto delle seguenti lavorazioni: opere di cui alla Cat. OG1 nel limite massimo del 30% e opere di cui alla Cat. OG11 nella misura del 100%, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 33 del capitolato speciale di appalto titolo I, pertanto non può essere affidata a terzi la prevalente

esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. In caso di inosservanza, fermo restando le sanzioni di natura penale, il Comune potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto d'appalto ed incamerare la cauzione, facendo salva l'azione di risarcimento di ulteriori danni.-----

2. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a Euro 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.-----

3. L'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare le norme di cui agli artt. 21 e 22 della Legge 13 settembre 1982 n. 646 e norme connesse e, avvalendosi del subappalto, dovrà rispettare tutti i limiti e le condizioni previste dalla vigente normativa.-----

4. Il Comune procederà direttamente alla corresponsione dell'importo dovuto ai subappaltatori/cottimisti/subaffidatari per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo quanto previsto all'art. 33 del capitolato speciale di appalto titolo I.-----

5. Nei casi diversi di cui al precedente comma il Comune procederà al pagamento dell'Impresa appaltatrice la quale dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al

subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'Impresa appaltatrice non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore della stessa.-----

6. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di comunicare al Comune, per tutti i sub-contratti stipulati, che non sono subappalti, per l'esecuzione del presente appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura. -----

7. Il Comune, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori di cui al presente contratto, così come definita dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 556 del 31 maggio 2017, sia inserita a pena di nullità un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata Legge 13 agosto 2010 n. 136.-----

8. I subappaltatori che eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 53 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 dovranno essere obbligatoriamente iscritti negli appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 dell'art. 1 della citata Legge 6 novembre 2012 n. 190.-----

----- **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI** -----

Art. 20 – DOMICILIO DELL'IMPRESA APPALTATRICE -----

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del capitolato generale d'appalto

approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, l'Impresa appaltatrice elegge domicilio legale nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di Direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, il domicilio si intende eletto presso il Comune di Meldola, Piazza F. Orsini n. 29 Meldola. Si applica l'art. 8 del capitolato speciale di appalto titolo I.-----

Art. 21 – FINANZIAMENTO DELL'OPERA -----

1. I lavori in appalto sono finanziati dall'Unione europea - Next Generation EU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4 - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.-----

Art. 22 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI -----

1. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti contraenti, come sopra rappresentate, si riportano alle disposizioni di cui ai seguenti dettati normativi: -----

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; -----

- D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto in vigore; -----

- D.M. 7 marzo 2018, n. 49; -----

- Linee guida A.N.A.C.; -----

- Legge 11 settembre 2020, n. 120; -----

- Legge 29 luglio 2021, n. 108; -----

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora vigenti ai sensi di

quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 216 e dall'art. 217, comma 1 lettera u) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed, in subordine, alle disposizioni del Codice Civile; -----

- tutte le disposizioni in materia di appalti finanziati tramite il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. -----

Art. 23 – REGISTRAZIONE FISCALE -----

1. Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131, essendo le prestazioni in esso contenute soggette ad I.V.A. -----

Art. 24 – IMPOSTA DI BOLLO -----

1. L'imposta di bollo, determinata ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e sulla base della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 27 marzo 2002 n. 97/E, calcolata sul presente contratto, sui suoi allegati, sulla sua copia conforme ammonta a Euro 893,52 (per il contratto originale, copia conforme dello stesso e per gli allegati soggetti a bollo fin dall'origine).

2. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale, come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. Prov.le di Forlì-Cesena Uff. Territoriale di Forlì prot. n. 7640 del 12 febbraio 2015. -----

Art. 25 – SPESE CONTRATTUALI -----

1. Tutte le spese del presente contratto (bolli, diritti di segreteria, imposta di registrazione ecc.) nessuna esclusa od eccettuata, vengono assunte dall'Impresa appaltatrice che, per lo scopo, ha effettuato presso la Tesoreria del Comune, BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. - Agenzia di Meldola - Piazza F. Orsini n. 9, il versamento, in data

11/09/2023 di Euro 3.472,25 di cui Euro 2.378,73 per diritti di segreteria, Euro 893,52 per bolli, Euro 200,00 per imposta di registro. -

2. Si allegano al presente contratto:-----

1) capitolato speciale di appalto (titolo I) su supporto informatico sottoscritto digitalmente dal progettista;-----

2) elenco prezzi unitari su supporto informatico sottoscritto digitalmente dal progettista;-----

3) computo metrico estimativo su supporto informatico sottoscritto digitalmente dal progettista.-----

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

DEL COMUNE DI MELDOLA

(Arch. Francesco Zucchini)

IL PROCURATORE SPECIALE

DELL'IMPRESA APPALTATRICE

(Sig. Stefano Barbieri)

Autentica di firma del contratto informatico composto da 4 files

Previa rinuncia ad assistenza dei testimoni da parte dei richiedenti tra loro d'accordo e con il mio consenso, io sottoscritta Dott.ssa Silvia Santato, Ufficiale Rogante del Comune di Meldola, nella mia qualità di Segretario Comunale, con i poteri di cui all'art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, certifico che le persone infra generalizzate, della cui identità personale sono certo, hanno ora apposto in mia presenza la propria firma digitale su ciascun file componente il contratto informatico che non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.-----

- Arch. Francesco Zucchini, nato a Faenza (RA) il 3 agosto 1977, la cui firma digitale è stata verificata con esito tecnico positivo. Il certificato rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, iscritta nell'elenco dei certificatori tenuto da AGID, risulta non revocato né scaduto;-----

- Sig. Barbieri Stefano, nato a Pavia (PV) il 21 febbraio 1984, la cui firma digitale è stata verificata con esito tecnico positivo. Il certificato rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA, iscritta nell'elenco dei certificatori tenuto da AGID, risulta non revocato né scaduto.-----

In seguito alla verifica della firma e del certificato dei componenti io Segretario Comunale appongo la mia firma digitale alla presente scrittura privata autenticata mediante strumento di firma rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., iscritta nell'elenco dei certificatori tenuto da AGID, il cui certificato di firma non è scaduto né revocato. -----

Meldola, nella Residenza comunale il 19 settembre 2023.-----

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEL COMUNE DI MELDOLA

(Dott.ssa Silvia Santato)

